



Ente Parco dell'Aveto

ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 28 del 30.9.2021

Assunto con i poteri del Consiglio Direttivo

OGGETTO: Regolamento del parco per la tutela e valorizzazione delle foreste regionali – modifica articolo 6 Violazioni e sanzioni

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di settembre nella sede del Parco in Borzonasca il Commissario Straordinario, Michele Focacci, nominato ai sensi LR 27 dicembre 2019 n. 31 art. 38 comma 2, con la partecipazione del Direttore del Parco dr. Paolo Cresta, adotta il presente atto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri del Consiglio Direttivo)

Richiamato il “Regolamento del Parco per la tutela e valorizzazione delle foreste regionali”, approvato con deliberazione n. 49 del 27.5.2005, modificato con deliberazione Consiglio Direttivo 24/2015 e atto del commissario 22/2020;

Vista la LR 12/1995 che all'art. 33 disciplina le sanzioni da applicare alle violazioni delle norme previste dalla legge stessa, recentemente modificate negli importi;

Ravvisata quindi l'opportunità di modificare il Regolamento del Parco all'articolo 6 come segue:

Art. 6 (Violazioni e sanzioni)

“1. In caso di violazione alle norme del presente Regolamento il personale accertante commina la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 della L.R. 12/1995 smi per ciascuna infrazione con le procedure previste dalla L.R.45/1982 smi, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca infrazione più grave”;

Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della legge regionale 12/95 e dell'art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

di modificare l'articolo 6 del Regolamento del Parco per la tutela e valorizzazione delle foreste regionali, come segue:

“1. In caso di violazione alle norme del presente Regolamento il personale accertante commina la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 della L.R. 12/1995 smi per ciascuna infrazione con le



Ente Parco dell'Aveto

procedure previste dalla L.R.45/1982 smi, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca infrazione più grave.”;

di dare mandato agli uffici per i successivi adempimenti.